

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

### RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 1951

(80ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

#### I N D I C E

##### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valute svizzera » (N. 1405) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MOTT, *relatore* . . . . . Pag. 743

« Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale » (N. 1473) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	751
OTTANI, <i>relatore</i> . . . . .	745, 747, 748, 751
LANZETTA . . . . .	746, 747, 748, 749
ZOLI . . . . .	746, 748
PERINI . . . . .	747
UBERTI . . . . .	748
RUGGERI . . . . .	748

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, Cerruti, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Reale

Vito, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta.

RUGGERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera » (N. 1405) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. In seguito alla stato di guerra il Governo italiano, con legge, sospese il trasferimento all'estero di capitali dovuti per interessi e ammortamento di obbligazioni emesse all'estero in valuta estera sia da parte dello Stato che di enti e di società private. Questi però restavano obbligati a versare gli importi dovuti in lire, al cambio del giorno, i quali importi venivano accantonati in un fondo speciale. Lo Stato d'altro canto si sostituiva agli enti e alle società negli obblighi verso i creditori stranieri per tutto il tempo durante il quale la legge avesse avuto vigore.

Con gli accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington tra l'Italia e gli Stati Uniti il 14 agosto 1947 e approvati con legge 31 dicembre 1947, n. 1747, cioè con gli accordi Lombardo, all'articolo 4 il Governo italiano riconosceva i *claims* prebellici statunitensi e si obbligava ad effettuare entro sei mesi i pagamenti accantonati con la legge di guerra, cioè si obbligava a versare ai creditori statu-

nitensi quegli arretrati che erano stati accantonati durante il periodo bellico. Questa operazione naturalmente fu favorevolissima agli interessi italiani anche perchè, data la notevole entità, è prevista una rateazione di 25 anni del debito che lo Stato ha assunto in seguito alla legge di guerra.

Con i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 921 e 16 aprile 1948, n. 788, veniva autorizzato il Ministro del tesoro ad emettere obbligazioni nuove trentennali in sostituzione delle obbligazioni esistenti e ciò alle condizioni favorevoli previste dagli accordi Lombardo. È da notare infatti che nella conversione gli interessi, che erano del 7 o del 6,50 per cento, erano ridotti all'1 per cento per gli anni 1947-1949, al 2 per cento per gli anni 1950-1952 e al 3 per cento per i restanti anni fino al venticinquesimo.

Restava però esclusa e non contemplata in questi due provvedimenti una *tranche* emessa in Svizzera (Serie B) per un capitale nominale di 25 milioni, di cui attualmente un residuo di 17 milioni e 440 mila è ancora in circolazione. Era necessario sistemare e convertire anche queste obbligazioni: di qui il progetto di legge che è sottoposto al nostro esame, progetto che in fondo non fa che ripetere i due provvedimenti del 1947 e del 1948 e che io propongo ai colleghi per l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 921, e 16 aprile 1948, n. 788, sono ratificati.

(È approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione concessa all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, è estesa alla sistemazione e conversione, mediante emissione di obbligazioni in franchi

svizzeri ad un tasso non superiore al 3 per cento, delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla Società idroelettrica Piemonte.

(È approvato).

Art. 3.

Alle operazioni di sistemazione e conversione di cui alla presente legge ed alla correlativa emissione di obbligazioni in franchi svizzeri dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono applicabili tutte le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, e nell'articolo 6 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788.

(È approvato).

Art. 4.

Le obbligazioni in franchi svizzeri della Società idroelettrica Piemonte, soggette a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, saranno acquistate dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Tali obbligazioni sono soggette a cessione, alle medesime condizioni, anche se appartenenti alle persone o comprese nelle attività di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, qualora non siano presentate per la conversione prevista nel precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 5.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle obbligazioni in franchi svizzeri emesse dalla Società idroelettrica Piemonte e di quelle dei prestiti contemplati negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, estingue la infrazione di omessa denuncia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

(È approvato).

## Art. 6.

All'onere di lire 237.747.260 derivante all'esercizio finanziario 1949-50 dall'applicazione della presente legge si farà fronte:

1° per lire 150.996.700 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla Società idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento interessi dal 1947 al 30 giugno 1950, per rimborso delle spese di allestimento e consegna dei nuovi titoli, nonchè per quota spese di conversione del prestito medesimo;

2° per lire 31.750.560 mediante versamento al bilancio dell'entrata della somma a suo tempo accantonata in dipendenza della legge di guerra 19 dicembre 1940, n. 1994;

3° per lire 55.000.000 con parte delle maggiori entrate di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 568 e 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni agli stati di previsione dell'esercizio 1949-50 (quinto e ottavo provvedimento).

Nell'esercizio finanziario 1950-51 all'onere relativo valutato in lire 85.556.950 si provvederà:

1° per lire 54.126.300 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla stessa Società idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento degli interessi per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 e per quota della spesa annua di gestione delle nuove obbligazioni;

2° per lire 31.430.650 mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto al capitolo 457 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1950-51.

(È approvato).

## Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale** » (N. 1473) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ciascuno di noi conosca le condizioni difficili nelle quali oggi si svolge il servizio di pagamento delle pensioni, specialmente nelle grandi città. Tutti noi abbiamo avuto occasione di vedere le lunghe code di pensionati, i quali debbono attendere ore ed ore per potersi presentare agli sportelli della Tesoreria, far constatare la loro identità e ottenere finalmente la riscossione della somma che loro spetta. Basti considerare che oggi in tutta Italia il numero dei pensionati si aggira attorno alla cifra di 1.250.000, e che questo numero è destinato fatalmente ad accrescersi. A Roma soltanto le pensioni che debbono essere pagate sono circa 60.000 al mese.

Fino ad oggi questo servizio si è svolto in una forma molto arretrata che poteva essere concepibile quando il numero dei pensionati era infinitamente minore di quello odierno: tutti gli ordini di pagamento vengono compilati a mano e debbono essere uno per uno firmati dal Capo ufficio. Ora l'Amministrazione si è preoccupata di semplificare e di snellire questo servizio e ciò ha potuto ottenere in collaborazione con l'Amministrazione delle poste, e applicando anche a questo servizio il sistema della meccanizzazione, sistema che ora va introducendosi e diffondendosi in molte Amministrazioni pubbliche e private, e del quale anche recentemente abbiamo parlato quando è stato sottoposto al nostro esame il disegno di legge riguardante la meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

Gli inconvenienti del sistema che finora si è seguito si verificavano sia nella fase dell'emissione del titolo, sia nella fase del pagamento, sia nella fase della contabilizzazione. Erano inconvenienti per i pensionati cui veniva arrecato disagio ed erano inconvenienti per la stessa Amministrazione, per effetto di irregolarità e, purtroppo, di frodi che si sono di tanto in tanto verificate con danni sensibili. Frodi ed errori sono resi possibili particolarmente dalla confezione manuale degli ordini di pagamento e dal fatto che la firma del direttore dell'Ufficio molte volte non è una vera firma, ma un geroglifico illeggibile, che può essere falsificato con relativa facilità. Ora, questi inconvenienti e quelli relativi alla scomodità e al disagio per i pensionati hanno stimolato l'Amministrazione a studiare una trasformazione in meglio del sistema finora seguito e l'hanno indotta a formulare questo disegno di legge, disegno di legge che è stato sottoposto prima all'esame della Corte dei conti, poi a quello del Consiglio di Stato, e che è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Con il sistema della meccanizzazione, per ogni pensionato viene compilata una scheda perforata dalla quale ogni mese vengono poi ricavati gli ordini di pagamento. Lo stesso automatismo viene applicato anche al bollo e alla firma dell'Ufficio emittente, perchè l'operazione viene eseguita a mezzo di un punzone applicato ad una macchina; questo punzone non rimane permanentemente applicato alla macchina che lo deve far funzionare, ma viene messo in opera soltanto quando ce n'è bisogno e dopo l'uso viene tolto dalla macchina e custodito dal responsabile dell'Ufficio. Inoltre a questa macchina punzonatrice viene applicata una addizionatrice che tiene nota del numero delle operazioni effettuate, per modo che non è possibile alcun abuso perchè l'Ufficio conosce il numero degli ordini che debbono essere emessi e può controllare rigorosamente tutte le operazioni. Questo per quanto riguarda la emissione.

Da questo punto in poi comincia la collaborazione della Amministrazione delle poste e telegrafi, perchè il pagamento viene fatto mediante emissione di assegni speciali di conto corrente postale, i quali vengono recapitati al domicilio di ciascun destinatario. Ogni desti-

natario ha la facoltà di indicare presso quale ufficio postale intende recarsi a riscuotere il suo assegno.

C'è dunque un assegno localizzato e questo rende più efficace anche il riscontro e la contabilizzazione e costituisce quindi per l'Amministrazione il mezzo per eliminare errori e per rendere quasi impossibili le frodi, e consente che il riscontro successivo sia fatto con maggiore rapidità ed esattezza.

LANZETTA. Per quanto riguarda la firma mi rendo conto che effettivamente una firma meccanica, con un controllo automatico elimina molti inconvenienti e soprattutto la possibilità di falsificazioni. Premesso però questo per quanto riguarda la firma ed il punzone, debbo osservare che non mi sembra che il resto vada altrettanto bene. Infatti, per la formazione di un documento di pagamento riscuotibile presso un ufficio, oggi si segue esattamente la procedura nuova esposta dall'onorevole Ottani. L'Ufficio postale riceve già confezionato l'ordine di pagamento e, in determinati giorni prestabiliti, il pensionato si può presentare allo sportello per riscuoterlo. Il pensionato e l'ufficio in questa maniera vengono una sola volta a contatto tra di loro. Secondo il nuovo sistema, invece, l'ufficio dovrebbe avere un primo contatto con il pensionato per inviargli l'avviso.....

ZOLI. Ma l'ufficio al pensionato manda direttamente l'assegno, cioè il titolo.

LANZETTA. Se questo titolo avesse corso legale obbligatorio nello Stato, onorevole Zoli, allora saremmo perfettamente d'accordo; ma il pensionato, questo titolo deve andare a riscuoterlo presso quel determinato ufficio postale e soltanto presso quell'ufficio. Non mi pare dunque che in questo modo si introduca alcunchè di vantaggioso. Indubbiamente all'indomani del recapito dell'assegno il pensionato ha bisogno di tradurlo in moneta; si reca perciò all'ufficio dove deve fare di nuovo la fila, come avveniva prima.

OTTANI, *relatore*. Ma con il nuovo sistema il servizio viene decentrato.

LANZETTA. Ma anche oggi il servizio è decentrato, perchè anche oggi il pensionato ha diritto di riscuotere la sua pensione nell'Ufficio postale prescelto.

ZOLI. Ma non nel giorno e nell'ora che vuole, bensì in determinati giorni e ore. Proprio per

questa ragione oggi deve fare la fila davanti allo sportello.

LANZETTA. Praticamente i pensionati il giorno in cui possono riscuotere e al più presto possibile si riverseranno all'ufficio postale e quindi non si avrà alcun miglioramento rispetto ad oggi. Ci sarà anzi un peggioramento, perchè si raddoppierà il numero delle operazioni, e quindi un discapito per l'Amministrazione dello Stato, in quanto avremmo un titolo che dovrà essere formato dall'ufficio postale...

ZOLI. Ma il titolo viene formato dal centro meccanografico.

LANZETTA. L'ufficio postale deve però inviare al pensionato l'assegno, che prima deve riempire, compiendo un lavoro, in seguito al quale il pensionato si presenterà per riscuotere la sua pensione.

PERINI. Io non mi preoccuperei tanto delle obiezioni sollevate dall'onorevole Lanzetta, quanto di un problema più generale. Come tutti possiamo constatare la meccanizzazione ha preso ormai piede nelle varie amministrazioni dello Stato. Ora mi chiedo se queste spontanee e non coordinate adozioni del sistema non possono domani farci trovare di fronte ad una situazione poco razionale dal punto di vista dell'economia della meccanizzazione stessa. Vorrei chiedere, ad esempio, al relatore, se i centri meccanografici per la compilazione dei ruoli esattoriali non potrebbero sopperire alla necessità di questa nuova meccanizzazione. E questo domando perchè nel disegno di legge è prevista la costituzione di nuovi centri meccanografici. In tesi più generale, poi, vorrei chiedere se non sia il caso di porre allo studio un piano di meccanizzazione generale lungo le cui linee direttrici tutte le amministrazioni dovrebbero muoversi. Infatti il mio timore è che, agendo in questo campo, branca per branca dell'Amministrazione, secondo le particolari necessità, ad un certo punto ci si possa trovare di fronte ad una situazione generale non razionale. Altre Amministrazioni indubbiamente avranno in futuro la necessità e l'utilità di adottare la meccanizzazione; ma se tutto questo viene fatto senza un piano direttivo prestabilito, ci troveremo, tra non molto, di fronte ad una situazione di fatto difficilmente rimediabile.

OTTANI, *relatore*. Il macchinario usato per queste operazioni è molto diverso da quello

usato per la compilazione dei ruoli esattoriali. Inoltre, mentre le macchine adibite alla confezione dei ruoli esattoriali rimangono affidate a quel consorzio obbligatorio che verrà costituito tra tutte le esattorie, questo macchinario viene invece acquistato dall'Amministrazione in proprietà assoluta e definitiva, ed è stato già provveduto a mezzo dei fondi E.R.P., senza che il bilancio dello Stato ne abbia avuto alcun aggravio. Ancora, questo macchinario deve lavorare in continuazione, a differenza di quello per la confezione dei ruoli che lavorerà per alcuni mesi dell'anno e che, per il restante tempo, potrà essere sfruttato per lavori di altre Amministrazioni dello Stato o di privati. Questo macchinario ha un diverso ciclo di lavoro, cioè lavora tutto l'anno. La costituzione, poi, dei centri meccanografici è stata regolata e considerata in relazione al lavoro da svolgere adesso e all'aumento che per il futuro certamente si avrà.

Questo, per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Perini.

Alle considerazioni del collega Lanzetta penso che si possa rispondere in questo modo: tutti abbiamo osservato come il servizio attuale funzioni con eccessiva lentezza. Mi sono espresso e sono perciò favorevole a questo nuovo sistema, perchè mette il pensionato in una situazione migliore; il pensionato può anche delegare un'altra persona a riscuotere l'assegno, nel quale, inoltre, viene specificato ogni titolo che concerne a formare la cifra complessiva da riscuotere.

LANZETTA. Ripeto che anche oggi il servizio è decentrato secondo il desiderio del pensionato. Infatti, la pensione può essere riscossa anche a mezzo di conto corrente. La procedura della delega c'è anche adesso; con il nuovo sistema essa non diventerebbe meno complicata, perchè la delega è necessariamente accoppiata ad una esigenza di accertamento, cioè la permanenza in vita del pensionato. Quando oggi il pensionato non si presenta fisicamente deve esibire il certificato di permanenza in vita.

OTTANI, *relatore*. D'ora in avanti non più.

LANZETTA. Ma noi questa garanzia dobbiamo mantenerla. Possiamo trovare un'altra forma, ma il principio deve rimanere.

Per quanto riguarda poi il contatto tra il pensionato e l'ufficio si tratta di un semplice

timbro che l'ufficio pone sul libretto. Questo timbro stabilisce la data del pagamento. Non c'è da fare altro. Mi sembra che il sistema sia veramente semplice, più semplice di quello che si vorrebbe instaurare; l'ufficio postale attende il pensionato, non gli manda un avviso. Col nuovo sistema gli deve invece mandare l'avviso.

ZOLI. No: gli manda l'assegno a casa.

LANZETTA. Gli manda l'assegno, ma l'assegno però non è riscuotibile ovunque, nè girabile e deve quindi essere presentato allo stesso ufficio.

Il giorno 13 scade la pensione; viene consegnato l'assegno a domicilio del pensionato il giorno 14: potete essere sicuri che tutti i pensionati si precipiteranno il giorno 15 per riscuotere e quindi la ressa si verificherà ugualmente.

Vediamo ora quale è lo svantaggio dell'ufficio. L'ufficio deve mandare a destinazione o il documento originario o uno equipollente. (*Interruzione del senatore Zoli*). Deve compilare questo assegno di conto corrente e deve mandarlo a destinazione; si aggrava, quindi, il lavoro dell'ufficio e quello del servizio di recapito a domicilio.

A proposito delle macchine che dovrebbero fare questa operazione, trovo assurdo che debbano diventare di proprietà dello Stato perchè la manutenzione di queste macchine è complicata e costosa.

ZOLI. Ma sono macchine semplici, che non debbono fare nessun calcolo!

LANZETTA. Sono macchine semplici, fino ad un certo punto. Se gli onorevoli colleghi vedessero come è fatto il modulo, comprenderebbero bene che non è tutto così semplice e facile come a prima vista può sembrare.

D'altra parte già abbiamo una specie di meccanizzazione; infatti, i moduli non sono scritti a mano, ma con un sistema a ricalco in modo che si hanno contemporaneamente tutti i dati necessari.

Mi pare, in definitiva, che il disegno di legge non risponda allo scopo, naturalmente, nella seconda parte.

PERINI. Debbo dire di non essere rimasto interamente persuaso da quanto ha detto l'onorevole relatore, il quale, osservando che si tratta di macchine diverse, non mi pare che abbia

risposto alla mia domanda. Occorre, a mio avviso, un piano generale in base al quale completare, man mano, la meccanizzazione.

Non condivido, d'altra parte, le apprensioni del collega Lanzetta, perchè nella peggiore delle ipotesi non aggraveremmo la situazione odierna. Dichiaro, ad ogni modo, di astenermi dal votare il disegno di legge.

UBERTI. Osservo che con il sistema di inviare l'assegno a casa (non faccio neanche il caso dello smarrimento), si può determinare un ritardo. Ora, noi sappiamo con quale ansia i pensionati attendono il giorno 13, ed un ritardo o un disguido postale li porrebbe in grave difficoltà. Invece, con il libretto in mano, la pensione può essere riscossa senza fallo il giorno stabilito.

ZOLI. Oggi le pensioni si pagano dal giorno tale al giorno tale, dall'ora tale all'ora tale: ecco perchè si determinano l'affollamento e le code agli sportelli.

Con il sistema proposto nel disegno di legge il pensionato ottiene il pagamento come qualsiasi cittadino che ha un assegno: può presentarlo all'ufficio nel giorno e nell'ora che gli sono più comodi.

Aggiungo, per quel che riguarda la certezza del pagamento, che la forma dell'assegno è più tranquillante, perchè, mentre con il sistema attuale occorre che l'ufficio tenga una registrazione, con il nuovo metodo l'ufficio ha pagato quando ha ritirato l'assegno, senza bisogno d'andare a ricercare il mandato! L'unico inconveniente può essere quello segnalato dal collega Uberti, ma è assai difficile che vada perduto un assegno di conto corrente.

RUGGERI. Il disegno di legge in esame, a mio avviso, non facilita i pensionati, mentre indubbiamente elimina il pericolo di frodi o di errori cui si è riferito il collega Ottani.

Questo è l'unico aspetto soddisfacente del disegno di legge. Le operazioni che deve compiere l'Amministrazione sono, però, indubbiamente superiori: emissione dell'assegno, invio e pagamento.

Riterrei pertanto opportuno formulare una raccomandazione, un ordine del giorno, per dire all'Amministrazione delle Poste che, appunto per eliminare gli inconvenienti che sussistono attualmente, si provveda a migliorare i servizi delle ricevitorie.

LANZETTA. Non credo che sia di estrema urgenza l'approvazione di questo disegno di legge. Si potrebbe approfondire meglio la cosa ed io, per mio conto, mi impegnerei di andare, con il collega Ottani, in un ufficio postale per vedere in pratica come avviene oggi il pagamento e come avverrebbe domani, e per portare, poi, dati concreti sui quali la Commissione possa giudicare.

UBERTI. Mi dichiaro anch'io favorevole ad un breve aggiornamento della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Lanzetta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione sugli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, vengono compilati — alle prescritte scadenze — con sistema meccanografico basato su schede perforate.

Gli ordini stessi vengono altresì firmati e bollati automaticamente, mediante appositi punzoni.

I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici provinciali del Tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con determinazioni del Ministro del tesoro, saranno trasmessi alla Corte dei conti.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1 è disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

A tal fine, a cura della Direzione generale del Tesoro, è disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai singoli Uffici provinciali del Tesoro sedi di centro meccanografico giusta la tabella annessa alla presente legge.

A debito di tali conti correnti, i direttori del Tesoro, nella loro veste di ordinatori secondari della spesa, emettono a favore dei

titolari di pensioni o di assegni assimilati, speciali assegni postali localizzati, formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici che verranno stabiliti con le modalità indicate nel successivo articolo 10. Questi assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio ordinario dei conti correnti postali e saranno validi per mesi tre oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi da altri per delega dell'assegnatario, con quelle cautele e modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 9.

La stampa degli assegni speciali di conto corrente postale è fatta a spese del Ministero del tesoro.

Alla emissione degli assegni speciali di conto corrente postale, alle debite scadenze, si provvede con il sistema meccanografico conformemente a quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

I direttori degli Uffici predetti, sedi di centro meccanografico, dispongono il pagamento delle pensioni sulla base di estratti conformi ai ruoli di conto corrente, comunicati dagli altri Uffici provinciali del Tesoro che risultano collegati con detti centri giusta la surriferita tabella.

Nella prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la ripartizione degli Uffici provinciali del Tesoro tra le varie sedi dei centri meccanografici di cui alla predetta tabella, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro al fine di meglio adeguarla alle particolari esigenze dei servizi.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Con ordini emessi dai direttori degli Uffici provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, per ciascun capitolo, distintamente per competenza e residui, sono accreditati mensilmente all'Amministrazione delle poste, su conti correnti speciali, le somme occorrenti al pagamento delle rate di pensione disposto con i corrispondenti assegni di cui al precedente articolo 2.

Per i mesi di luglio di ogni anno viene accreditata una somma pari al doppio dell'importo degli assegni riferibili a detto mese e successivamente, una somma pari all'importo degli assegni pagati nel mese precedente detratto l'importo degli assegni comunque non più pagabili.

Gli ordini da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale speciale sono recapitati, nel termine che verrà stabilito dal regolamento, a cura dell'Ufficio provinciale del Tesoro sede di centro meccanografico, alla Direzione delle poste del luogo.

Sugli ordini come sopra estinti sono riportati, al posto della quietanza, gli estremi dell'operazione di accreditamento in conto corrente, a cura dell'Ufficio postale che l'ha eseguita.

Gli ordini estinti con le modalità indicate nel presente articolo, completati con il bollo a calendario dell'ufficio postale e con la firma del titolare e del controllore sono versati alla locale sezione di Tesoreria per il rimborso giusta le formalità indicate dall'articolo 235 del regolamento generale per la contabilità dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario ed in conformità delle norme da stabilirsi col regolamento di cui al successivo articolo 9 si provvederà al congruaggio delle somme anticipate all'Amministrazione delle poste con gli ordini collettivi di cui al precedente articolo 3, con le somme pagate a ciascun pensionato mediante gli assegni di conto corrente postale.

Le somme che eventualmente, per effetto degli accreditamenti effettuati, siano rimaste giacenti nei conti correnti speciali postali, saranno fatte introitare dalla Sezione di Tesoreria provinciale — a cura degli Uffici provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico — verso rilascio di quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio se trattasi di pensioni o assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattasi di pensioni e di assegni a carico delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli Uffici provinciali del Tesoro cui debbono essere rimessi i documenti predetti, dopo averne presa nota nelle rispettive scritture, ne danno comunicazione direttamente a seconda del caso, alla Corte dei conti ovvero alle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'emissione degli assegni speciali, di cui all'articolo 2 della presente legge, viene notificata all'Amministrazione delle poste (Ragionerie provinciali) dagli Uffici provinciali del Tesoro traenti, mediante distinte, in doppio esemplare, per ciascun ufficio postale pagatore e distinta riepilogativa, pure in doppio esemplare, con riferimento alla corrispondente operazione di accreditamento disposta giusta il precedente articolo 3.

Gli assegni speciali non sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'Ufficio conti prevista per gli assegni ordinari in conto corrente postale; la data di emissione tiene luogo di quella della vidimazione agli effetti del termine di validità stabilito al precedente articolo 2.

L'Amministrazione postale provvede ad inviare ai dipendenti uffici preposti al pagamento degli assegni speciali un esemplare delle distinte predette, dopo averlo munito del proprio visto di conferma e di autorizzazione. Provvede, altresì, ad addebitare i conti correnti postali, di cui all'articolo 2 della presente legge, dell'importo degli assegni pagati.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il conto mensile degli assegni di conto corrente postale speciale pagato, corredato dagli assegni quietanzati, nonchè le note degli assegni rinnovati o da rinnovarsi, sono resi dagli Uffici provinciali del Tesoro, per ciascun capitolo, distintamente per competenze e residui, direttamente alla Corte dei conti ovvero alle competenti Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.

Gli assegni scaduti, in quanto non estinti nel termine di validità di cui all'articolo 2 della presente legge o smarriti, sono rinnovati — ove le corrispondenti rate di pensione non siano prescritte ai sensi dell'articolo 2



del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 — con le norme previste dal regolamento di cui al successivo articolo 9, dall'Ufficio provinciale del Tesoro traente, e vengono ammessi a pagamento, inserendoli in appositi elenchi.

(È approvato).

Art. 7.

In deroga alle disposizioni ora vigenti, gli assegni vitalizi di importo non superiore alle lire 6.000 annue ed i soprassoldi per ricompensa al valore militare sono corrisposti ad anno intero maturato, salvo che il titolare faccia richiesta di riscuotere semestralmente.

Le pensioni pagabili all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato.

(È approvato).

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Ministro del tesoro e sentita la Corte dei conti, sarà provveduto alla revisione ed integrazione delle disposizioni vigenti relative agli ordinamenti contabili sul servizio del pagamento delle pensioni per metterle in armonia con quelle dettate dalla presente legge.

Parimenti, con altro decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme sul controllo della Corte dei conti con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

Con regolamento, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, saranno

emanate le norme per l'esecuzione del servizio e per il funzionamento dei centri mecano-grafici nonché le modalità necessarie per l'uso e la custodia dei punzoni e delle relative matrici.

(È approvato).

Art. 10.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, verranno stabilite le caratteristiche degli assegni speciali di conto corrente postale, e, ove del caso, saranno altresì stabilite le decorrenze dalle quali, nelle varie provincie, dovrà effettuarsi il pagamento delle pensioni con le norme di cui alla presente legge.

Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con propri decreti, i giorni di scadenza per i pagamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 7 della presente legge.

OTTANI, *relatore*. Facendomi eco delle varie osservazioni fatte dai colleghi, proporrei di far pervenire una raccomandazione al Ministro del tesoro perchè tutte le varie formalità vengano ridotte alle più semplici possibili, specie per quanto riguarda le difficoltà relative alla delega, e che il numero dei giorni in cui si procede al pagamento delle pensioni sia ampliato il più possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta inteso che verrà inviata al Ministro una lettera in cui si terrà conto di tutte le preoccupazioni espresse dai colleghi.

La riunione termina alle ore 11.